Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 16 aprile 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

1952

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1792.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312; 1° ottobre 1931, n. 1778; 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934, n. 2394; 1° ottobre 1936, n. 2502; 12 maggio 1939, n. 1315; 5 ottobre 1939, n. 1644; 11 luglio 1941, n. 848; 18 luglio 1942, n. 928 e 24 novembre 1942, n. 1595; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 694, e con decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 414; 30 luglio 1950, n. 1268; 31 ottobre 1950, n. 1307 e 5 agosto 1951, n. 1311:

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Il « corso di perfezionamento in radiocomunicazioni » è trasformato in: « corso di perfezionamento in radio e telecomunicazioni ».

Art. 164. — Il corso di perfezionamento in radio e telecomunicazioni ha la durata di un anno.

Art. 165. — Possono essere iscritti al corso i laureati in ingegneria e in fisica. E' data tuttavia facoltà al Consiglio del corso di ammettere laureati in corsi di laurea affini ai precedenti.

Art. 166. — Le materie di studio sono le seguenti:

Corsi fondamentali:

1) Radiotecnica generale;
2) Propagazione delle onde elettromagnetiche;
3) Teoria dei circuiti;
4) Telefonia,
5) Tubi elettronici;
6) Misure (con esercitazioni).

Corsi complementari:

1) Complementi di analisi matematica;
2) Calcolo operatorio;
3) Complementi di elettrotecnica;
4) Tecnica degli impianti trasmittenti;
5) Tecnica degli impianti riceventi;
6) Esercitazioni varie.

Tali insegnamenti potranno essere integrati con altri a carattere monografico o con conferenze su argomenti speciali, da affidarsi a tecnici di chiara fama.

Art. 167. — Il corso di perfezionamento in radio e telecomunicazioni viene tenuto nell'Istituto di elettrotecnica e delle comunicazioni elettriche.

Art. 168. — Al termine del corso è rilasciato un certificato di frequenza e di esami.

Per il conseguimento di tale certificato gli allievi, dopo aver frequentato regolarmente le lezioni e le esercitazioni, debbono aver sostenuto con esito favorevole l'esame di profitto relativo a ciascuno degli insegnamenti fondamentali e di norma a quattro insegnamenti complementari fra quelli elencati all'art. 166, nonchè un colloquio in cui discutono una dissertazione scelta su argomento speciale.

Art. 169. — La scelta delle materie complementari su cui sostenere l'esame verrà stabilita dal Consiglio del corso per ciascun iscritto in base alla sua precedente carriera scolastica. I laureati che non siano forniti di laurea in ingegneria, dovranno in ogni caso sostenere l'esame di complemento di elettrotecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, *foglio n.* 34. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. **1793.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, numero 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305 e 11 aprile 1951, n. 564;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21. — E' sostituito dal seguente:

« Sono dichiarati propedeutici i seguenti insegnamenti:

a) istituzioni di diritto privato per il diritto commerciale, il diritto internazionale, il diritto della navigazione, il diritto processuale civile, il diritto industriale ed il diritto del lavoro;

b) istituzioni di diritto pubblico per il diritto internazionale e per il diritto del lavoro;

c) matematica generale per la statistica;

d) economia politica per la scienza delle finanze e diritto finanziario per la politica economica e finanziaria e per la storia economica;

e) ragioneria generale ed applicata per la tecnica commerciale e industriale e per la tecnica bancaria e professionale.

Gl'insegnamenti propedeutici debbono precedere, rispettivamente per l'iscrizione e per l'esame, gl'insegnamenti cui servono di preparazione ».

Art. 57. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di:

« Geochimica ».

Art. 58. — E' aggiunto il seguente comma:

« Gl'insegnamenti fondamentali per la laurea in scienze naturali, di « zoologia » (biennale) e di « botanica » (biennale) sono scissi rispettivamente in due distinti esami annuali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, *foglio n.* 31. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. **1794.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1118, e modificato con i regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre 1942, n. 1237 e 24 ottobre 1942, n. 1438; con i decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, n. 1727, e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430; 21 aprile 1949, n. 613; 1° settembre 1949, n. 816; 13 marzo 1950, n. 599; 30 ottobre 1950, n. 1125; 31 ottobre 1950, n. 1310 e 30 giugno 1951, n. 1148;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopra indicati è così ulteriormente modificato:

Attuale art. 22. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

20) Grammatica greca e latina;
21) Storia della letteratura latina medioevale.

Attuale art. 39. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:

10) Fisica tecnica;
11) Geometria differenziale.

Attuale art. 42. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti i seguenti:

10) Geometria differenziale;
11) Geometria algebrica;
12) Matematiche superiori.

Attuale art. 44. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti i seguenti:

14) Geometria differenziale;
15) Matematiche superiori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, *foglio n.* 30. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1951, n. 1795.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore, con sede in Firenze.

N. 1795. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore, con sede in Firenze, e la stessa viene autorizzata ad accettare la donazione di alcuni immobili, situati in Firenze, valutati L. 40.000.000 disposta dalla Congregazione dei Frati della Carità (Frati Bigi, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, *foglio n.* 20. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1952, n. 219.

Abrogazione delle modalità per la vendita del sale pastorizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 47 e 48 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e dei tabacchi, approvato con regio decreto 1° agosto 1901, n. 399, relativi alle modalità per la vendita del sale pastorizio;

Ritenuto che le nuove formule di sofisticazione del sale pastorizio, adottate dall'Amministrazione dei monopoli, garantiscono contro ogni possibile frode da parte degli acquirenti;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Le disposizioni riguardanti le modalità per la vendita del sale pastorizio, contenute negli articoli 47 e 48 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e dei tabacchi, approvato con regio decreto 1° agosto 1901, n. 399, sono abrogate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, *foglio n.* 29. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 220.

Concessione alle Scuole specialisti dell'Aeronautica militare di Caserta e Macerata dell'uso della bandiera nazionale conforme al modello approvato con decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma nono, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152, concernente l'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonchè per i reparti a terra della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

E' concesso alle Scuole specialisti dell'Aeronautica militare di Caserta e Macerata l'uso della bandiera nazionale conforme al modello approvato con decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152.

Le bandiere saranno custodite presso i Comandi delle scuole specialisti di Caserta e Macerata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1952

EINAUDI

PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 51, *foglio n.* 38. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1952.

Sostituzione di un membro del Comitato centrale del lavoro portuale, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 4 giugno 1949, n. 422, relativa alla istituzione del Comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1951, relativo alla nomina del dott. Umberto Rinonapoli a membro del predetto Comitato in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio e per il biennio a decorrere dal 3 dicembre 1951;

Visto il foglio 18 febbraio 1952, n. 546, con il quale il Ministero dell'industria e del commercio ha designato, in sostituzione del dott. Umberto Rinonapoli, l'ispettore generale ing. Teodorico Bogianchino;

Decreta:

Articolo unico.

L'ispettore generale ing. Teodorico Bogianchino è nominato membro del Comitato centrale del lavoro portuale in sostituzione del dott. Umberto Rinonapoli e in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1952

Il Ministro: CAPPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1952
Registro Marina mercantile n. 20, *foglio n.* 21

(1774)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1952.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10,

Visti gli articoli 12 e 13 dello statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 24 marzo 1948 e modificato con successivo decreto 11 agosto 1951;

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1950, con il quale il dott. Antonio Andreozzi è stato nominato membro del Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale del lavoro, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Considerato che il dott. Antonio Andreozzi ha rassegnato le dimissioni dalla predetta carica;

Vista la lettera del Ministero dell'industria e del commercio con cui si propone la nomina del dottor Franco Marinone a rappresentante del Ministero stesso nel Consiglio d'amministrazione della menzionata Banca, in sostituzione del dott. Antonio Andreozzi;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Franco Marinone è nominato, per il quadriennio in corso, membro del Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio ed in sostituzione del dott. Antonio Andreozzi, le cui dimissioni sono accettate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1952

Il Ministro: PELLA

(1637)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1952.

Attribuzione al Consorzio nazionale canapa del patrimonio del soppresso Ente nazionale esportazione canapa.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto-legge 17 agosto 1941, n. 969, con il quale fu istituito l'Ente nazionale esportazione canapa;

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, in forza dei quali l'Ente predetto fu soppresso e la gestione del suo patrimonio venne affidata al Consorzio nazionale canapa;

Visto lo stato attivo e passivo della gestione di liquidazione dell'E.N.E.C. dal quale rilevasi un totale di attività di L. 4.531.406,60 a fronte di un totale di passività di L. 26.031.406,60 con un disavanzo di lire 21.500.000;

Vista la lettera n. 132581 del 6 giugno 1950, con la quale il Ministero del tesoro ha precisato in lire 22.519.455 la somma dovuta all'Erario a vari titoli, in essi compreso il rimborso delle somme versate all'Ente nazionale esportazione canapa, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 17 agosto 1941, n. 969;

Considerato che il Consorzio nazionale canapa, gestore del patrimonio del soppresso Ente, ha accettato di pareggiare i risultati passivi della liquidazione del l'Ente stesso e di versare all'Erario la sopraindicata somma di L. 22.519.455;

Decreta:

Articolo unico.

Le attività e le passività del cessato Ente nazionale esportazione canapa, come contabilmente desunte dal l'allegata situazione al 10 novembre 1951, vengono attribuite al Consorzio nazionale canapa.

Roma, addì 26 marzo 1952

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CAMPILLI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FANFANI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Situazione patrimoniale della liquidazione del soppresso Ente Nazionale Esportazione Canapa « E.N.E.C. » al 10 novembre 1951.

Attivo:		
Cassa e banche	L. 1.512.967 —	
Mobili e arredi	» 868.439,60	
Titoli	» 2.060.000 —	
Crediti	» 90.000 —	
		L. 4.531.406,60
Passivo:		
Capitale	L. 10.000.000 —	
Debiti	» 16.031.406,60	
		L. 26.031.406,60
Differenza passiva		L. 21.500.000 —

Il capo servizio amministrativo
I. NAPOLI

Il Commissario del C.N.C.
G. CASONI

Il Collegio dei revisori
E. MARCHI VILLA G. LIVOTI

(1610)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1952.
Modificazione allo statuto della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della predetta Federazione in data 7 aprile 1951;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1951, con il quale il Monte di credito di Rovigo è stato ammesso a far parte della Federazione stessa;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 1 dello statuto della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie è modificato come segue:

« E' costituita a termini della legge 29 dicembre 1927, n. 2587, la Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie fra le Casse di risparmio di Bolzano, di Gorizia, di Padova e Rovigo, dell'Istria (già di Pola), di Trento e Rovereto, di Treviso, di Trieste, di Udine, di Venezia, di Verona, Vincenza e Belluno ed il Monte di credito di 1ª categoria (Banca del Monte) di Rovigo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1952

Il Ministro: PELLA

(1772)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1952.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Carrara, approvato con decreto Ministeriale 25 ottobre 1950;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta in data 17 ottobre 1951;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 8, primo comma e 42 lettera *h*) dello statuto della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara, sono modificati nel modo seguente:

Art. 8, primo comma. — « Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Essi cessano dall'ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario che viene a scadere entro l'ultimo anno di carica ».

Art. 42, lettera *h*). — « In mutui e conti correnti chirografari a Provincie, Comuni e loro consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti, o, in via eccezionale, su quelli provenienti dalla tassa comunale di pedaggio sui marmi ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1952

Il Ministro: PELLA

(1770)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Scambio di Note fra l'Italia e la Francia in materia di proprietà industriale

Nella riunione del 25 maggio 1951, tenutasi a Stresa dalla Commissione mista italo-francese, prevista dagli Accordi firmati a Roma il 29 maggio 1948 e resi esecutivi con legge 18 luglio 1949, n. 752, fra il presidente della Delegazione italiana e quello della Delegazione francese ha avuto luogo il seguente scambio di Note.

Stresa, le 25 mai 1951

Monsieur le Président,

Les articles 6 et 7 de l'Accord signé à Rome le 29 mai 1948 entre le France et l'Italie prévoyaient, sous certaines conditions, la prolongation de durée des brevets d'invention appartenant, en France, à des ressortissants italiens et, en Italie, à des ressortissants français. Aux termes de l'article 7, les demandes de prolongation devaient être déposées auprès des services compétents avant le 31 décembre 1948 au plus tard.

Toutefois la ratification de l'Accord n'est intervenue que postérieurement à cette date, en France en vertu de la loi n. 49-31 du 1er janvier 1949, par décret du 18 février 1950 publié au Journal Officiel de la République français le 24 février 1950 et, en Italie, en vertu de la loi n. 752 du 18 juillet 1949 publiée à la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana du 26 octobre 1949. Certains intéressés n'ayant pu, de ce fait, tant en France qu'en Italie, déposer en temps utile leurs demandes de prolongation de brevets, il paraît indispensable de reporter du 31 décembre 1948 au 30 juin 1952 la date prévue à l'article 7.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'agrément de mon Gouvernement sur ce point, sous réserve de l'approbation du Parlement français.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président de la Délégation française
LUCIEN HUBERT

Monsieur Antonio PENNETTA
Président de la Délégation italienne

Stresa, le 25 mai 1951

Monsieur le Président,

Les articles 6 e 7 de l'Accord signé à Rome le 29 mai 1948 entre l'Italie et la France prévoyaient, sous certaines conditions, la prolongation de durée des brevets d'invention appartenant, en France, à des ressortissants italiens et, en Italie, à des ressortissants français. Aux termes de l'article 7, les demandes de prolongation devaient être déposée auprès des services compétents avant le 31 décembre 1948 au plus tard.

Toutefois la ratification de l'Accord n'est intervenue que postérieurement à cette date, en France en vertu de la loi n. 49-31 du 1er janvier 1949, par décret du 18 février 1950 publié au Journal Officiel de la République Française le 24 février 1950 et, en Italie, en vertu de la loi n. 752 du 18 jullet 1949 publiée à la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana du 26 octobre 1949. Certains interessés n'ayant pu, de ce fait, tant en Italie qu'en France, déposer en temps utile leurs demandes de prolongation de brevets, il paraît indispensable de reporter du 31 décembre 1948 au 30 juin 1952 la date prévue à l'article 7.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'agrément de mon Gouvernement sur ce point, sous réserve de l'approbation du Parlement italien.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président de la Délégation italienne
PENNETTA

Monsieur Lucien HUBERT
Président de la Délégation française

(1564)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1952, registro n. 8 Interno, foglio n. 372, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Reggio Emilia di un mutuo di L. 22.400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1679)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Imperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1952, registro n. 9 Interno, foglio n. 81, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Imperia di un mutuo di L. 21.700.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1750)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1952, registro n. 9 Interno, foglio n. 82, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Latina di un mutuo di L. 4.600.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1751)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1952, registro n. 9 Interno, foglio n. 72, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Caserta di un mutuo di L. 65.900.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1752)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1952, registro n. 9 Interno, foglio n. 78, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cosenza di un mutuo di L. 48.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1753)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Massa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1952, registro n. 9 Interno, foglio n. 84, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Massa di un mutuo di L. 52.700.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1754)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1952, registro n. 9 Interno, foglio n. 85, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pesaro di un mutuo di L. 86.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1749)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1952, registro n. 9 Interno, foglio n. 79, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Chieti di un mutuo di L. 40.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1755)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1952, registro n. 9 Interno, foglio n. 71, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Brindisi di un mutuo di L. 45.500.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1756)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1952, registro n. 9 Interno, foglio n. 83, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Matera di un mutuo di L. 3.600.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1757)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società Cooperativa « Esercizio Autolinee Lombarde » C.E.A.L., con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 marzo 1952, la società Cooperativa « Esercizio Autolinee Lombarde » C.E.A.L., con sede in Milano, costituita con atto in data 2 ottobre 1945 del dott. Manfredini Cirillo, notaio in Milano, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che occorra la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(1592)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Valle del Conca », con sede in Morciano di Romagna, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 marzo 1952, la Società cooperativa di consumo « Valle del Conca », con sede in Morciano di Romagna, costituita con atto 18 marzo 1945 per notaio dott. Baldassarri di Cattolica, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il rag. Ernesto Rossi.

(1596)

Scioglimento della Società cooperativa « Italia », con sede in Poggio Marino, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 marzo 1952, la Società cooperativa « Italia », con sede in Poggio Marino, costituita con atto 14 febbraio 1945 del dott. Bernardino Gatti, notaio in Poggiomarino, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore il sig. Antonio Giuliano.

(1594)

Scioglimento della Società cooperativa « Labor » con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 marzo 1952, la Società cooperativa « Labor », con sede in Napoli, costituita con atto 16 aprile 1946, del cav. Antonio Fortunato, notaio in Napoli, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che occorra la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(1595)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 41.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per le operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 344/404 — Data: 17 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Henrico Giovanni fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 343/403 — Data: 17 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Henrico Maria fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 691 — Data: 19 febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Caretta Caterina fu Stefano — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 42.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 322 — Data: 13 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Lentini Giuseppe fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 — Data: 9 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Botte Antonio di Samuele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3638 — Data: 31 dicembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Roma — Intestazione: Coppola Luigi di Domenico — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5943 — Data: 6 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Rannisi Salvatore fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 marzo 1952

Il direttore generale DE LIGUORO

(1540)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 40.

In applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1945 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960):

Serie e Numero	Ufficio che ha emesso il titolo	Persona che ha denunziato il titolo	Capitale nominale
			Lire
Serie D 167352	Tesoreria provinciale di Reggio Calabria	Evoli Tiberio fu Giacomo, dom. a Melito Porto Salvo (Reggio Calabria)	50.000
» D 167353	Come sopra	Come sopra	50.000
» E 168083	Tesoreria provinciale di Torino	Agliètto Maria fu Giuseppe ved. Candelo, dom. a Torino, via Coazze n. 2 . . .	100.000

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 31 marzo 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1539)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Castelfranci (Avellino), Paduli e Paupisi (Benevento), Gallicchio e Venosa (Potenza), Montecalvo Irpino (Avellino), San Martino sulla Marrucina (Chieti), Salandra (Matera), Calvera, Castelsaraceno, Corleto Perticara, Montemurro, Pietrapertosa e Roccanova (Potenza).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli;

Dispone:

1. L'avv. Tecce Michele fu Enrico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelfranci (Avellino).

2. Il sig. Tomassi Arcangelo fu Gregorio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Paduli (Benevento).

3. Il dott. De Paulis Carlo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Paupisi (Benevento).

4. Il sig. Pandolfo Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gallicchio (Potenza).

5. Il sig. Lauridia Giuseppe fu Nicola è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Venosa (Potenza).

6. Il dott. Caccese Carlo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montecalvo Irpino (Avellino).

7. Il sig. Di Cola Giovanni fu Luigi Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Martino sulla Marrucina (Chieti).

8. Il dott. Giocoli Pasquale è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Salandra (Matera).

9. Il sig. Arbia Andrea di Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Calvera (Potenza).

10. Il prof. Lauletta Mario di Rocco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelsaraceno (Potenza).

11. Il geom. Magaldi Rocco di Rocco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corleto Perticara (Potenza).

12. Il sig. Sinisgalli Vito fu Leonardo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montemurro (Potenza).

13. Il sig. Racana Giacomo di Pasquale è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietrapertosa (Potenza).

14. Il sig. Arbia Andrea fu G. Battista è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Roccanova (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1952

Il direttore generale: FORMENTINI

(1430)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Norcia (Perugia), in liquidazione coatta.

Nella seduta tenuta il 6 marzo 1952 dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Norcia (Perugia), in liquidazione coatta, il sig. Dante Zanini è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1560)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Bando di cinque concorsi per titoli per la scelta di centoquindici unità di personale di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'U.N.S.E.A.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'Ufficio Nazionale Statistico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.), ai sensi del quale questo Ministero è autorizzato, una volta tanto, a valersi stabilmente di centoquindici unità di personale di cui alla tabella allegata alla legge stessa, da scegliersi fra il personale licenziato del predetto U.N.S.E.A. che sia in possesso di determinati requisiti;

Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1951 in corso di registrazione alla Corte dei conti, che stabilisce, conformemente al disposto del quarto comma del citato art. 9, le norme e le modalità per la scelta, mediante concorsi per titoli, delle anzidette centoquindici unità di personale;

Considerato che, secondo le disposizioni del ripetuto art. 9, l'assegnazione delle qualifiche di cui alla menzionata tabella di personale deve farsi in relazione a quelle possedute dal personale interessato presso l'U.N.S.E.A., e che la scelta da operare con i concorsi di cui si tratta deve effettuarsi distintamente per ciascuna qualifica;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli sottoindicati, per il conferimento dei posti e l'assegnazione delle qualifiche di cui alla tabella di personale allegata alla legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'Ufficio Nazionale Statistico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.), citata nelle premesse:

1) concorso per titoli a sette posti di esperto statistico di 1ª classe;

2) concorso per titoli a ventiquattro posti di esperto statistico di 2ª classe;

3) concorso per titoli a trentaquattro posti di impiegato di concetto di 1ª classe;

4) concorso per titoli a otto posti di impiegato di concetto di 2ª classe;

5) concorso per titoli a quarantadue posti di impiegato di concetto di 3ª classe.

A detti concorsi può partecipare unicamente il personale licenziato del soppresso U.N.S.E.A. fornito di diploma di laurea, che abbia rivestito qualifiche corrispondenti ai gradi 10°, 9°, 8°, 7° e 6° dell'ordinamento gerarchico statale, in base alla parificazione effettuata con il decreto interministeriale 31 maggio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 6 agosto 1947, e che sia passato alle dipendenze dello Stato, in quanto compreso fra il personale non di ruolo assunto in applicazione dell'art. 7 della citata legge 22 febbraio 1951, numero 64.

A ciascun concorso, fermo quanto è stabilito nel precedente comma, sono ammessi a partecipare soltanto coloro che alla data del 28 febbraio 1951 di entrata in vigore della predetta legge abbiano rivestito presso l'U.N.S.E.A. le qualifiche corrispondenti a quelle dei posti da conferire con lo stesso concorso, e precisamente:

a) al concorso di cui al n. 1), coloro che abbiano rivestito la qualifica di dirigente centrale di 1ª classe (parificata, ai sensi del decreto interministeriale 31 maggio 1947, al grado 6° dell'ordinamento gerarchico statale);

b) al concorso di cui al n. 2), coloro che abbiano rivestito la qualifica di dirigente centrale di 2ª classe (parificata al grado 7°);

c) al concorso di cui al n. 3), coloro che abbiano rivestito la qualifica di dirigente provinciale di 1ª classe (parificata al grado 8°);

d) al concorso di cui al n. 4), coloro che abbiano rivestito la qualifica di dirigente provinciale di 2ª classe (parificata al grado 9°);

e) al concorso di cui al n. 5), coloro che abbiano rivestito la qualifica di dirigente provinciale di 3ª classe (parificata al grado 10°).

Per l'ammissione ai concorsi si prescinde dal limite massimo di età.

La Commissione giudicatrice di detti concorsi, indicata al successivo art. 6, opererà la scelta fra i candidati ammessi a ciascun concorso, tenendo particolare conto dei titoli che dimostrino la loro preparazione e attitudine all'espletamento dei servizi attinenti all'agricoltura.

Nei concorsi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) non potranno essere dichiarati idonei i candidati che non abbiano maturato i periodi minimi di servizio rispettivamente di 13, 10, 8, 5 e 3 anni e che non abbiano acquisito da oltre un triennio la qualifica corrispondente a quella dei posti da conferire con il concorso di cui al n. 1), e da oltre un biennio la qualifica corrispondente a quella dei posti da conferire con i restanti concorsi.

Ai fini della determinazione dei predetti periodi sarà valutato il servizio complessivo prestato, con funzioni di concetto, dai singoli candidati, presso l'U.N.S.E.A. e presso altri Enti pubblici e Amministrazioni statali.

Art. 2.

I singoli interessati presenteranno domanda di partecipazione al concorso per il quale la qualifica da essi rivestita presso l'U.N.S.E.A. costituisce titolo di ammissione.

Le domande, redatte in carta da bollo da L. 32 e debitamente sottoscritte, saranno rivolte al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale. Esse dovranno indicare il nome, cognome e paternità del candidato, la qualifica rivestita presso l'U.N.S.E.A., il domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Dovranno contenere, altresì, la dichiarazione che il candidato è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, e l'elenco dei documenti allegati.

Alle domande dovrà essere unita una breve memoria in carta libera sui titoli di merito che il candidato possiede e sulle attività che ha svolte.

Le domande corredate dei relativi documenti dovranno pervenire a questo Ministero non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo la scadenza del termine anzidetto, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari.

Le domande che indichino una qualifica rivestita presso l'U.N.S.E.A. diversa da quella che risulti in effetti accertata, e che vengano comunque presentate erroneamente per un concorso diverso da quello per cui i candidati abbiano titolo di ammissione, saranno ritenute valide per questo ultimo concorso.

Art. 3.

Nei confronti dei candidati che presenteranno a questo Ministero i documenti richiesti con la circolare dell'U.N.S.E.A. in data 12 marzo 1951, n. 12 3 D/422, per la sopra accennata assunzione fra il personale non di ruolo ai sensi dell'art. 7 della citata legge 22 febbraio 1951, n. 64, i documenti stessi sono ritenuti acquisiti a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi.

Coloro che ai fini di detta assunzione, produssero i documenti al Ministero del tesoro o al Ministero delle finanze - Catasto, dovranno rinnovarne la presentazione a questo Ministero, allegandoli alle domande.

I documenti che dovranno, in ogni caso, risultare a corredo delle domande sono i seguenti, ed è fatto obbligo, pertanto, ai candidati di cui al primo comma del presente articolo, di unire alle domande quelli che eventualmente non avessero già presentati.

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Diploma originale, o copia di esso autenticata da un notaio, la firma del quale dovrà essere legalizzata, della laurea o delle lauree in possesso del candidato. In via eccezionale, qualora il candidato non sia in grado di produrre il diploma originale, potrà trasmettere un certificato di laurea, il quale sarà accettato con riserva che l'autenticità di esso venga confermata, a richiesta di questo Ministero, dall'Università che lo ha rilasciato.

Al predetto titolo deve essere unito un certificato della Università indicante i voti riportati negli esami delle singole materie e in quello di laurea.

5. Certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, da rilasciarsi dal segretario della Procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

6. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato medico su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra e assimilati — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli articoli 14, n. 3, e 15, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, con autenticazione della firma da parte del sindaco e con la legalizzazione del prefetto. In esso sarà contenuta l'indicazione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei all'impiego.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari, ovvero il foglio di congedo illimitato. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzati.

9. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

10. Tutti i titoli e le pubblicazioni che i candidati ritengono validi a dimostrare la loro preparazione e attitudine all'impiego al quale aspirano.

Le pubblicazioni, da rimettersi in triplice esemplare, devono essere a stampa. Limitatamente a un solo lavoro i candidati possono inviare bozze di stampa o copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronta per la stampa.

Oltre i documenti di cui sopra, i candidati sono tenuti a produrre:

a) il certificato relativo al servizio reso alle dipendenze dell'U.N.S.E.A., rilasciato dalla competente autorità, che indichi la data di assunzione, gli estremi dei periodi di servizio prestati con distinte qualifiche, e la natura di concetto o meno delle funzioni esercitate nel corso dei periodi stessi, e che precisi, in particolare, la decorrenza dalla quale il candidato ha avuto attribuito la qualifica rivestita all'atto della soppressione dell'Ente;

b) i certificati relativi ai servizi resi presso altri Enti pubblici e Amministrazioni statali, rilasciati dalle competenti autorità, dai quali risultino le date in cui il servizio ebbe inizio e termine, le qualifiche rivestite e le funzioni di concetto o meno esercitate durante il servizio stesso;

c) il certificato relativo al servizio non di ruolo reso alle dipendenze dello Stato a seguito dell'assunzione ai sensi dell'art. 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, da rilasciarsi al candidato dall'Amministrazione di appartenenza e, se dipendente da questo Ministero, dal capo ufficio, e da cui risultino gli estremi del provvedimento di assunzione, la data di inizio del servizio straordinario, la continuità di esso e le funzioni esercitate.

L'Amministrazione si riserva, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento dei concorsi, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro un breve termine perentorio le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente bando.

Per quanto concerne i documenti atti a comprovare le qualità che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, conferiscono particolari benefici, valgono le disposizioni contenute nel successivo art. 4.

Art. 4.

Per l'ammissione al godimento dei benefici che, secondo le disposizioni legislative in vigore, sono connessi a particolari qualità, il possesso delle qualità stesse dovrà essere comprovato come segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana su carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione su carta da bollo dal L. 24, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione (partigiani-combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241) dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su carta da bollo da L. 24, prevista dalle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, e n. 27200/O.m. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i decorati al valor militare, i promossi a grado militare per merito di guerra, i feriti in combattimento, gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica dei brevetti o decreti di concessione;

f) i cittadini deportati o internati del nemico posteriormente all'8 settembre 1943, presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, conformemente al disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre apposito certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, numero 212;

h) i mutilati e invalidi della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatesi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935, o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione; o i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943, od in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre — qualunque sia la categoria di invalidità ad essi riconosciuta — il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiara-

zione di invalidità su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I mutilati e invalidi per servizio assimilati ai mutilati e invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il modello 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, rilasciato dalle Amministrazioni pubbliche alle quali appartenevano;

i) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *h*), e i figli dei mutilati e invalidi di cui alla lettera stessa primo capoverso, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti per servizio e dai figli dei mutilati e invalidi per servizio a comprovare tali qualità, con l'avvertenza che per questi ultimi, il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre, è il modello 69-*ter* precisato nella precedente lettera *h*), secondo capoverso. Gli altri congiunti di caduti o di mutilati e invalidi comproveranno la loro qualità mediante documenti idonei;

l) i profughi dall'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1948, su carta bollata da L. 24;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta bollata da lire 24;

n) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al n. 9 del precedente art. 3, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando come tali anche i figli caduti in guerra.

I candidati che abbiano già presentato i documenti suddetti sono dispensati dal riprodurli.

I medesimi documenti potranno essere prodotti anche separatamente dalle domande, ma non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione di esse.

Art. 5.

I requisiti da valutare in rapporto alla partecipazione al concorso devono essere posseduti dai candidati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti di preferenza, la cui documentazione può essere prodotta, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente, trenta giorni dopo la scadenza del termine indicato, sono valutabili anche se vengono ad essere posseduti nei detti trenta giorni.

Art. 6.

Per i concorsi indicati all'art. 1, sarà nominata un'unica Commissione giudicatrice, composta nel modo seguente, in relazione all'art. 35 del regolamento organico per il personale di questo Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, numero 318 e 27 giugno 1937, n. 1354:

presidente: un consigliere di Stato;

membri un direttore generale del Ministero; due professori di università; un ispettore generale o un ispettore superiore o un capo divisione del Ministero.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 9°.

La Commissione giudicatrice procederà, distintamente per ciascun concorso, all'esame dei titoli dei candidati e ogni commissario, nella valutazione dei titoli stessi, disporrà di dieci punti.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati idonei sarà formata, relativamente ad ogni concorso, in base all'ordine dei punti assegnati ai singoli candidati.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni e integrazioni.

Limitatamente al concorso a quarantadue posti di impiegato di concetto di 3ª classe di cui al n. 5 dell'art. 1 saranno osservate, per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati e invalidi come precisato nella lettera *h*) del precedente art. 4: agli idonei combattenti ed assimilati, giusta le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *l*), *m*), di detto art. 4, nonchè, in mancanza di questi, agli idonei orfani dei medesimi o figli dei menzionati mutilati e invalidi aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria; e agli idonei capi di famiglia numerosa, le disposizioni contenute nelle leggi 3 giugno 1950, n. 375 (art. 9) e 15 luglio 1950, n. 539 (art. 1); nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48 (art. 13), regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 (art. 1), legge 26 luglio 1929, n. 1397 (art. 56) e regio decreto 18 agosto 1942, n. 1175 (art. 25); e nella legge 20 marzo 1940, n. 233 (art. 1).

Art. 8.

Riguardo a ciascun concorso, il Ministro, in base alle risultanze degli atti della Commissione, riconosce la regolarità del procedimento seguito, ed approva la graduatoria dei vincitori e dei dichiarati idonei.

Sugli eventuali reclami, che i candidati dovranno presentare non oltre quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del Ministero.

I vincitori dei singoli concorsi saranno nominati ai rispettivi posti, con assegnazione delle relative qualifiche corrispondenti a quelle già rivestite presso l'U.N.S.E.A.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1951

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 2, foglio n. 271

(1606)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Graduatoria del concorso per titoli ed esami a quattordici posti di vice segretario (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo dell'A.N.A.S., indetto con decreto Ministeriale 27 aprile 1951, n. 3104.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, recante modificazioni al precitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38;

Visto il decreto Ministeriale 27 aprile 1951, n. 3104, (registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1951, registro n. 1, foglio n. 233, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 12 giugno 1951), con il quale, in applicazione del disposto della lettera *b*) dell'art. 32 del citato decreto legislativo n. 547, è stato indetto un concorso per titoli ed esami a quattordici posti di vice segretario (*gruppo A*, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo dell'A.N.A.S.;

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1951, n. 12047, (registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1951, registro n. 2, foglio n. 235), con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione medesima;

Visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla competente Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per titoli ed esami, bandito con decreto Ministeriale 27 aprile 1951, n. 3104, per la nomina a vice segretario (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo dell'A.N.A.S., ai sensi dell'art. 32, lettera *b*) del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547:

1. Falcinelli dott. Guido . punti 114,625 su 150
2. Lombardo dott. Placido » 113,750 »
3. Favara dott. Salvatore . » 107,250 »
4. Gianoglio dott. Giuseppe » 103,125 »
5. Barrel dott. Pietro » 90,250 »
6. Cialone dott. Sisto » 83,875 »

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1951

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1952
Registro n. 1, *foglio n.* 319. — DEL GOBBO

(1604)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Graduatoria generale del concorso per esami a venticinque posti di vice segretario (grado 11°) in prova nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto Ministeriale 12 maggio 1950.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 5 gennaio 1926, n. 48;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n 1176;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;
Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130;
Visto il decreto Ministeriale 12 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno successivo, registro n. 5, foglio n. 141, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venticinque posti di vice segretario (grado 11°) in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale;
Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile successivo, registro n. 1, foglio n. 349, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per esami a venticinque posti di vice segretario (grado 11°) in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto Ministeriale 12 maggio 1950:

1. Bova Salvatore, combattente . punti 17,50
2. Pironti Remo, combattente » 17 —
3. Tripodi Giovanni » 17 —
4. Tenaglia Anna Rachele » 16,75
5. Santosuosso Fernando » 16,40
6. Sancetta Teresa » 15,95
7. Melilli Giovanni » 15,75
8. Dalia Ennio » 15,65
9. Bucciero Clemente » 15,40
10. Forgione Lindo » 15,35
11. Spatuzza Francesco » 15,25
12. Bucci Filippo, combattente, invalido » 15,15
13. Pompei Aldo, partigiano, combattente » 14,85
14. Bruni Antonio » 14,75
15. De Santis Jone » 14,65
16. D'Alterio Paolo punti 14,60
17. Pastore Beniamino, combattente » 14,50
18. Meconcelli Alfiero » 14,50
19. Munzi Ugo » 14,35
20. Di Renzo Sirio » 14,15
21. Cozzolino Pasquale » 13,65
22. Colella Luigi » 13,60
23. Terracciano Tommaso, combattente » 13,50
24. Bonifazio Alessandro » 13,50
25. Conforti Gerardo, combattente » 13,40
26. Rizzo Leonardo, combattente » 13 —

Pertanto sono dichiarati vincitori, nell'ordine, i seguenti signori:

1. Bova Salvatore
2. Pironti Remo
3. Tripodi Giovanni
4. Tenaglia Anna Rachele
5. Santosuosso Fernando
6. Sancetta Teresa
7. Melilli Giovanni
8. Dalia Ennio
9. Bucciero Clemente
10. Forgione Lindo
11. Spatuzza Francesco
12. Bucci Filippo
13. Pompei Aldo
14. Bruni Antonio
15. De Santis Jone
16. D'Alterio Paolo
17. Pastore Beniamino
18. Meconcelli Alfiero
19. Munzi Ugo
20. Di Renzo Sirio
21. Cozzolino Pasquale
22. Colella Luigi
23. Terracciano Tommaso
24. Conforti Gerardo
25. Rizzo Leonardo

Art. 2.

E' dichiarato idoneo, dopo i vincitori, il dott. Bonifazio Alessandro.

Art. 3.

A decorrere dal 1° marzo 1952 i seguenti candidati:

1. Bova Salvatore
2. Pironti Remo
3. Tripodi Giovanni
4. Tenaglia Anna Rachele
5. Santosuosso Fernando
6. Sancetta Teresa
7. Melilli Giovanni
8. Dalia Ennio
9. Bucciero Clemente
10. Forgione Lindo
11. Spatuzza Francesco
12. Bucci Filippo
13. Pompei Aldo
14. Bruni Antonio
15. De Santis Jone
16. D'Alterio Paolo
17. Pastore Beniamino
18. Meconcelli Alfiero
19. Munzi Ugo
20. Di Renzo Sirio
21. Cozzolino Pasquale
22. Colella Luigi
23. Terracciano Tommaso
24. Conforti Gerardo
25. Rizzo Leonardo

vincitori del concorso a venticinque posti di vice segretario (grado 11°) in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale, sono nominati vice segretari in prova nel ruolo predetto con l'assegno mensile lordo di L. 16.775 oltre alle altre indennità previste dalle norme vigenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1952
Registro Lavoro e previdenza n. 6, *foglio n.* 128. — LAMICELA

(1524)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventiquattro posti di allievo tecnico (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico dei Monopoli di Stato fra laureati in ingegneria civile, o industriale, o mineraria, indetto con decreto Ministeriale 13 novembre 1951, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale », n. 282 del 7 dicembre 1951.

Si porta a conoscenza degli interessati che le prove scritte del concorso suindicato avranno luogo nei giorni 25 e 26 aprile del corrente anno, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università (città universitaria) di Roma.

Nel successivo giorno 27, sempre presso l'anzidetta Facoltà, avrà luogo la prova facoltativa di lingue estere.

Le prove avranno inizio alle ore 8,30 precise.

(1789)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per esami a cento posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1950, col quale fu indetto un concorso per esami a cento posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici);

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1950, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice, modificata con i decreti Ministeriali 27 febbraio 1951, 30 aprile 1951 e 2 gennaio 1952;

Visto il decreto legislativo 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visti gli atti della predetta Commissione e riscontrata la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a cento posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici), indetto con decreto Ministeriale 2 marzo 1950:

COGNOME E NOME	Voto medio prove scritte	Voto prova orale	Voto complessivo
1. Colloca Domenico	8,000	7,900	15,900
2. Miele Violante	7,925	7,825	15,750
3. Balbi Armando, combattente	8,500	7,200	15,700
4. Pepi Nicolò	8,400	7,250	15,650
5. Rossetti Mariano	8,000	7,600	15,600
6. Chiulli Filomena	8,375	7,000	15,375
7. Faraci Angelo	7,325	8,000	15,325
8. Mazzola Gennaro	7,250	8,000	15,250
9. Miniello Camillo	7,250	7,950	15,200
10. Mauro Pasquale	7,000	8,150	15,150
11. Arcangeli Luciano	7,775	7,350	15,125
12. Colavincenzo Giuseppe	7,500	7,605	15,105
13. Olmi Leonello	7,500	7,600	15,100
14. Lardone Luigi, combattente	7,550	7,500	15,050
15. Madia Giorgio	7,000	8,010	15,010
16. Scandura Rosario	7,150	7,855	15,005
17. Cheli Aldo, combattente	8,000	7,000	15,000
18. Venezia Giovanni, combattente	7,500	7,490	14,990
19. Amato Mario	7,750	7,200	14,950
20. Cerino Antonio	7,900	7,000	14,900
21. Ciampani Oscar	7,950	6,900	14,850
22. Gori Lorenzo	7,875	6,950	14,825
23. Lucianetti Massimo Alfonso	7,000	7,800	14,800
24. Manto Pellegrino	7,525	7,250	14,775
25. Fucile Giambattista, combattente	7,450	7,310	14,760
26. Coppola Vincenzo	7,850	6,900	14,750
27. Nuzzo Roberto	7,335	7,405	14,730
28. Scopece Guido	7,375	7,350	14,725
29. Signorile Francesco Paolo	7,000	7,720	14,720
30. Leogrande Martino	7,250	7,450	14,700
31. Grasso Ettore	7,550	7,105	14,655
32. Toresi Antonio	7,000	7,650	14,650
33. De Angelis Giuseppe	7,250	7,365	14,615
34. Vallone Antonio	7,000	7,610	14,610
35. Libutti Vincenzo	7,550	7,055	14,605
36. Bertoli Vito, combattente	7,000	7,600	14,600
37. Longobardi Raffaele	7,375	7,200	14,575
38. De Cesare Nicola	7,250	7,320	14,570
39. Sabatino Calogero	7,425	7,140	14,565
40. Ciampi Attilio	7,050	7,510	14,561
41. Califano Mario	7,000	7,505	14,505
42. Di Serio Liborio Vincenzo	7,300	7,200	14,500
43. Joren Napoli Nicolò	7,375	7,115	14,490
44. Donisi Pasquale	7,125	7,350	14,475
45. Rosselli Carmelo	7,000	7,455	14,455
46. Saragò Giuseppe	7,550	6,900	14,450
47. Marcello Francesco	7,125	7,315	14,440
48. Famulari Carmelo	7,075	7,350	14,425
49. Strano Giuseppe	7,500	6,910	14,410
50. Sasso Del Verme Eugenio	7,450	6,950	14,400
51. De Luca Paolo	7,000	7,395	14,395
52. Nardella Giovanni	7,100	7,290	14,390
53. Di Benedetto Mario	7,600	6,785	14,385
54. Sartini Giovanni	7,400	6,980	14,380
55. Rondolini Alfio	7,125	7,250	14,375
56. Magazzù Santo, combattente	7,000	7,370	14,370
57. Librandi Giovanni	7,375	6,990	14,365
58. Ferlito Enrico	7,175	7,185	14,360
59. Palisi Gioacchino	7,500	6,855	14,355
60. Battaglia Giuseppe	7,175	7,175	14,350
61. Paternò Carmelo	7,000	7,345	14,345
62. Giardino Nicola	7,200	7,140	14,340
63. Smonto Pietro	7,300	7,025	14,325
64. Tagliamonte Giosuè	7,150	7,170	14,320
65. Grattarola Sergio, combattente	7,000	7,315	14,315
66. Intagliata Francesco	7,100	7,210	14,310
67. Vasta Agostino	7,000	7,305	14,305
68. Panigadi Glauco	7,500	6,800	14,300
69. Ragonesi Giuseppe	7,450	6,845	14,295
70. Tozzi Mario	7,150	7,140	14,290
71. Sollecito Francesco	7,250	7,035	14,285
72. Vitiello Nicola	7,000	7,280	14,280
73. Praticò Antonino	7,200	7,075	14,275
74. Consoli Silvestro	7,000	7,270	14,270
75. Orofino Giuseppe	7,700	6,565	14,265
76. Sabatelli Franco	7,300	6,960	14,260
77. Botto Italo	7,250	7,005	14,255
78. Pellicanò Fortunato	7,200	7,050	14,250
79. Bellamonte Antonino	7,375	6,850	14,225
80. Pezzullo Rocco	7,150	7,060	14,210
81. Albini Giuseppe	7,000	7,205	14,205
82. Guido Giovanni	7,050	7,150	14,200
83. Seri Franco	7,200	6,995	14,195
84. Lotti Cesare	7,000	7,190	14,190
85. Conte Angelo	7,075	7,105	14,180
86. Cattani Romano	7,775	6,400	14,175
87. Albano Gaetano	7,075	7,095	14,170
88. Dante Angelo	7,000	7,165	14,165
89. Morelli Mario	7,000	7,160	14,160
90. Adamo Carmine, orfano di guerra	7,000	7,155	14,155
91. Cirillo Giuseppe	7,050	7,100	14,150
92. Bottini Giuseppe	7,050	7,095	14,145
93. Parisatto Emanuele, combattente	7,000	7,140	14,140
94. Valenza Giuseppe	7,000	7,105	14,105
95. Albino Andrea, combattente	7,000	7,100	14,100
96. Lo Grasso Salvatore	7,075	7,005	14,080
97. Pertile Olita	7,275	6,800	14,075
98. Maida Vincenzo	7,000	7,065	14,065
99. Manfredonia Guido	7,000	7,060	14,060
100. D'Ariano Giovanni	7,100	6,955	14,055
101. Lamanna Giuseppe	7,250	6,800	14,050
102. Marturano Angelo	7,225	6,800	14,025
103. De Bernardis Matteo	7,000	7,020	14,020
104. Pecora Edvige	7,000	7,015	14,015
105. Notaro Domenico	7,000	7,010	14,010
106. Pace Gaetano	7,000	7,005	14,005
107. Romano Salvatore	7,000	7,000	14,000
108. Massa Sergio	7,000	6,950	13,950
109. Conte Dante	7,425	6,505	13,930
110. Mancini Vitantonio, combattente	7,125	6,800	13,925

COGNOME E NOME	Voto medio prove scritte	Voto prova orale	Voto complessivo
111. Parte Manlio	7,050	6,865	13,915
112. Guerriero Antonio	7,000	6,910	13,910
113. Genovesi Emanuele	7,000	6,905	13,905
114. Cotrupi Filippo	7,375	6,515	13,890
115. La Rosa Paolo	7,000	6,855	13,855
116. Turone Sergio	7,850	6,000	13,850
117. Toscano Sabato	7,075	6,750	13,825
118. Patti Pasquale	7,000	6,810	13,810
119. Panzera Filippo	7,050	6,755	13,805
120. Villani Nicola, combattente	7,500	6,300	13,800
121. Lippolis Domenico	7,000	6,795	13,795
122. Salici Antonino	7,425	6,350	13,775
123. Scognamiglio Mario	7,000	6,750	13,750
124. Franchi Marino	7,475	6,255	13,730
125. Porzio Ferdinando	7,125	6,600	13,725
126. Rutigliano Luminoso	7,000	6,705	13,705
127. Rossi Ferdinando	7,000	6,700	13,700
128. Marziani De Paolis Francesco	7,075	6,605	13,680
129. De Rosa Santolo	7,625	6,050	13,675
130. Ferrante Paolo, combattente	7,625	6,000	13,625
131. Ventura Carmelo	7,000	6,615	13,615
132. Bisaccia Francesco	7,000	6,610	13,610
133. Lamberti Alessandro, combattente	7,100	6,505	13,605
134. Indino Angiolino	7,450	6,150	13,600
135. Segafredo Sergio	7,000	6,595	13,595
136. Guadagno Vittorio	7,175	6,400	13,575
137. Colonna Nicola	7,125	6,430	13,555
138. Curella Gaetano, combattente	7,500	6,040	13,540
139. Erra Alfonso	7,000	6,535	13,535
140. Barisone Stefano	7,500	6,030	13,530
141. Marangi Giacomo	7,000	6,525	13,525
142. Malizia Angelo	7,000	6,520	13,520
143. Savarese Ferdinando	7,500	6,015	13,515
144. Merode Giovanni	7,000	6,510	13,510
145. Giacobone Ottavio	7,500	6,005	13,505
146. Petruzzi Luigi	7,000	6,500	13,500
147. Canni Salvatore	7,495	6,000	13,495
148. Mottola Ettore	7,225	6,250	13,475
149. Venticinque Giovanni	7,150	6,310	13,460
150. Bracale Carlo	7,000	6,450	13,450
151. Antezza Emanuele	7,175	6,250	13,425
152. Di Benedetto Michele, combattente	7,200	6,215	13,415
153. Pedalino Roberto	7,000	6,400	13,400
154. Galamea Vincenzo	7,375	6,020	13,395
155. Mastrantonio Eligio	7,000	6,390	13,390
156. Siracusa Antonino	7,385	6,000	13,385
157. Barbaro Ciro	7,000	6,380	13,380
158. Pepponi Marcello, combattente	7,000	6,375	13,375
159. Landi Antonio, combattente	7,370	6,000	13,370
160. Porfido Vito	7,000	6,365	13,365
161. Zavarese Raffaele	7,000	6,360	13,360
162. Clarizia Emilio	7,150	6,205	13,355
163. Vincenzoni Floriano	7,125	6,225	13,350
164. Sciangula Salvatore	7,200	6,145	13,3[illegible]5
165. Parrella Porfirino	7,000	6,340	13,340
166. Fontana Francesco	7,000	6,335	13,335
167. Del Fosco Domenico	7,200	6,130	13,330
168. Quarasci Luigi, combattente	7,000	6,325	13,325
169. Esposito Pasquale, combattente	7,000	6,315	13,315
170. Buiarelli Paolo	7,200	6,110	13,310
171. Laudicina Vincenzo	7,075	6,225	13,300
172. Di Giuseppe Cosimo	7,000	6,295	13,295
173. De Cesare Luigi	7,150	6,140	13,290
174. Cantà Giovanni	7,125	6,160	13,285
175. Falcione Rolando	7,250	6,030	13,280
176. Cordeschi Giuliano	7,250	6,025	13,275
177. Collesan Lino	7,000	6,270	13,270
178. De Luca Tommaso	7,000	6,265	13,265
179. Sorrentino Domenico	7,000	6,260	13,260
180. Cerasoli Spartaco, combattente	7,000	6,255	1[illegible],255
181. Cigliano Osvaldo	7,250	6,000	13,250
182. Chirico Adalberto	7,000	6,245	13,245
183. Alzalamira Romano	7,200	6,040	1[illegible],[illegible]40
184. Marlia Luciano	7,000	6,235	13,235
185. Mangano Rocco	7,000	6,225	13,225
186. Durante Antonino	7,150	6,070	13,220
187. Caccavella Michele	7,000	6,215	13,215
188. Rovida Carlo	7,150	6,060	13,210
189. Amatruda Dante	7,000	6,205	13,205
190. Dazi Onofrio	7,000	6,200	13,200
191. Gerosolima Mario	7,000	6,190	13,190
192. Marchese Calogero	7,050	6,135	13,185
193. Conte Gaetano	7,025	6,155	13,180
194. Ligresti Giuseppe, combattente	7,000	6,175	13,175
195. Vinci Domenico, combattente	7,000	6,170	13,170
196. Ostriconi Concetto	7,000	6,165	13,165
197. Praticò Paolo	7,000	6,160	13,160
198. Firmamento Onorato	7,000	6,155	13,155
199. Del Prete Gennaro	7,000	6,150	13,150
200. Lo Cascio Gioacchino	7,000	6,145	13,145
201. Poppi Silvio	7,000	6,140	13,140
202. Scrascia Arduino	7,000	6,135	13,135
203. Schedoni Mario, combattente	7,000	6,120	13,120
204. Lippiello Francesco	7,000	6,080	13,080
205. Turchetti Mario, orfano di guerra	7,000	6,045	13,045
206. Tuvè Silvestro	7,000	6,025	13,025
207. Sutera Domenico	7,000	6,010	13,010
208. Granieri Ugo	7,000	6,000	13,000

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Colloca Domenico
2. Miele Violante
3. Balbi Armando
4. Pepi Nicolò
5. Rossetti Mariano
6. Chiulli Filomena
7. Faraci Angelo
8. Mazzola Gennaro
9. Miniello Camillo
10. Mauro Pasquale
11. Arcangeli Luciano
12. Colavincenzo Giuseppe
13. Olmi Leonello
14. Lardone Luigi
15. Madia Giorgio
16. Scandura Rosario
17. Cheli Aldo
18. Venezia Giovanni
19. Amato Mario
20. Cerino Antonio
21. Ciampani Oscar
22. Gori Lorenzo
23. Lucianetti Massimo-Alfonso
24. Manto Pellegrino
25. Fucile Giambattista
26. Coppola Vincenzo
27. Nuzzo Roberto
28. Scopece Guido
29. Signorile Fracesco Paolo
30. Leogrande Martino
31. Grasso Ettore
32. Toresi Antonio
33. De Angelis Giuseppe
34. Vallone Antonio
35. Libutti Vincenzo
36. Bertoli Vito
37. Longobardi Raffaele
38. De Cesare Nicola
39. Sabatino Calogero
40. Ciampi Attilio
41. Califano Mario
42. Di Serio Liborio Vincenzo
43. Ioren Napoli Nicolò
44. Donisi Pasquale
45. Rosselli Carmelo
46. Saragò Giuseppe
47. Marcello Francesco
48. Famulari Carmelo
49. Strano Giuseppe
50. Sasso Del Verme Eugenio
51. De Luca Paolo
52. Nardella Giovanni
53. Di Benedetto Mario
54. Sartini Giovanni
55. Rondolini Alfio
56. Magazzù Santo
57. Librandi Giovanni
58. Ferlito Enrico
59. Palisi Gioacchino
60. Battaglia Giuseppe
61. Paternò Carmelo
62. Giardino Nicola
63. Smorto Pietro
64. Tagliamonte Giosuè
65. Grattarola Sergio
66. Intagliata Francesco
67. Vasta Agostino
68. Panigadi Glauco
69. Ragonesi Giuseppe
70. Tozzi Mario
71. Sollecito Francesco
72. Vitiello Nicola
73. Praticò Antonino
74. Consoli Silvestro
75. Orofino Giuseppe
76. Sabatelli Franco
77. Botto Italo
78. Pellicanò Fortunato
79. Bellantone Antonino
80. Pezzullo Rocco
81. Albini Giuseppe
82. Guido Giovanni
83. Adamo Carmine
84. Parisatto Emanuele
85. Albino Andrea
86. Mancini Vitantonio
87. Villani Nicola
88. Ferrante Paolo

89. Lamberti Alessandro
90. Curella Gaetano
91. Di Benedetto Michele
92. Pepponi Marcello
93. Landi Antonio
94. Guarasci Luigi
95. Esposito Pasquale
96. Cerasoli Spartaco
97. Ligresti Giuseppe
98. Vinci Domenico
99. Schedoni Mario
100. Turchetti Mario

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei del concorso di cui sopra nell'ordine appresso segnato:

1. Seri Franco
2. Lotti Cesare
3. Conte Angelo
4. Cattani Romano
5. Albano Gaetano
6. Dante Angelo
7. Morelli Mario
8. Cirillo Giuseppe
9. Bottini Giuseppe
10. Valenza Giuseppe
11. Lo Grasso Salvatore
12. Pertile Olita
13. Maida Vincenzo
14. Manfredonia Guido
15. Dariano Giovanni
16. La Manna Giuseppe
17. Marturano Angelo
18. De Bernardis Matteo
19. Pecora Edvige
20. Notaro Domenico
21. Pace Gaetano
22. Romano Salvatore
23. Massa Sergio
24. Conte Dante
25. Parte Manlio
26. Guerriero Antonio
27. Genovesi Emanuele
28. Cotrupi Filippo
29. La Rosa Paolo
30. Turone Sergio
31. Toscano Sabato
32. Patti Pasquale
33. Panzera Filippo
34. Lippolis Domenico
35. Salici Antonino
36. Scognamiglio Mario
37. Franchi Marino
38. Porzio Ferdinando
39. Rutigliano Luminoso
40. Rossi Ferdinando
41. Marziani De Paulis Francesco
42. De Rosa Santolo
43. Ventura Carmelo
44. Bisaccia Francesco
45. Indino Angiolino
46. Segafredo Sergio
47. Guadagno Vittorio
48. Colonna Nicola
49. Erra Alfonso
50. Barisone Stefano
51. Marangi Giacomo
52. Malizia Angelo
53. Savarese Ferdinando
54. Merode Giovanni
55. Giacobone Ottavio
56. Petruzzi Luigi
57. Canni Salvatore
58. Mottola Ettore
59. Venticinque Giovanni
60. Bracale Carlo
61. Antezza Emanuele
62. Pedalino Roberto
63. Calamea Vincenzo
64. Mastrantonio Eligio
65. Siracusa Antonino
66. Barbaro Ciro
67. Porfido Vito
68. Zavarese Raffaele
69. Clarizia Emilio
70. Vincenzoni Floriano
71. Sciangula Salvatore
72. Parrella Porfirino
73. Fontana Francesco
74. Del Fosco Domenico
75. Buiarelli Paolo
76. Laudicina Vincenzo
77. Di Giuseppe Cosimo
78. De Cesare Luigi
79. Cantà Giovanni
80. Falcione Rolando
81. Cordeschi Giuliano
82. Collesan Lino
83. De Luca Tommaso
84. Sorrentino Domenico
85. Cigliano Osvaldo
86. Chirico Adalberto
87. Alzalamira Romano
88. Marlia Luciano
89. Mangano Rocco
90. Durante Antonino
91. Caccavella Michele
92. Rovida Carlo
93. Amatruda Dante
94. Dazi Onofrio
95. Gerosolima Mario
96. Marchese Calogero
97. Conte Gaetano
98. Ostriconi Concetto
99. Praticò Paolo
100. Firmamento Onorato
101. Del Prete Gennaro
102. Lo Cascio Gioacchino
103. Poppi Silvio
104. Scrascia Arduino
105. Lippiello Francesco
106. Tuvè Silvestro
107. Sutera Domenico
108. Granieri Ugo

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1952
Registro n. 8, *foglio n.* 5. — LESEN

(1504)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visti i propri decreti nn. 20031 e 14946 San., in data 19 dicembre 1951, con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei a posti di condotte mediche vacanti in provincia di Varese alla data del 30 novembre 1950 e sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso;

Rilevato che il dott. Pesando Giuseppe, assegnato quale vincitore alla condotta medica consorziale di Maccagno con Pino Lago Maggiore e Tronzano Lago Maggiore, è decaduto dalla nomina, per non aver assunto servizio entro il termine prefisso;

Rilevato altresì che il dott. Giorgio Vittorangeli, 8° graduato, successivamente assegnato a quella sede, vi ha rinunciato con lettera 18 corrente;

Visto che il dott. Livio Rinetti, 9° graduato, ha diritto alla nomina ai sensi di legge;

Visti gli articoli 55 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Livio Rinètti, domiciliato a Gazzada Schianno, è assegnato quale titolare alla condotta medica consorziale di Maccagno con Pino Lago Maggiore e Tronzano Lago Maggiore.

Il sindaco di Maccagno, presidente del consorzio medico, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Varese, addì 24 marzo 1952

Il prefetto VINCENTI

(1530)

PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i propri decreti nn. 15852 e 15853 in data 22 settembre 1951, relativi, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1948, bandito con decreto prefettizio n. 1055 del 25 luglio 1949, ed all'assegnazione dei posti stessi ai candidati vincitori;

Considerato che la condotta medica del 2° reparto del comune di Riolo dei Bagni si è resa vacante per rinuncia da parte del candidato vincitore, dott. Parenti Cesarino, e che occorre provvedere alla sua assegnazione;

Viste altresì le dichiarazioni di rinuncia alla nomina per la sede predetta presentate dai candidati Miano Vittorio, Camanzi Vittorio, Isola Lamberto e Savorani Leandro;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al dott. Turci Francesco, candidato compreso nella graduatoria degli idonei al concorso di cui alle premesse, è assegnata la condotta medica del 2° reparto del comune di Riolo dei Bagni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Ravenna, addì 31 marzo 1952

Il prefetto: CIGLIESE

(1609)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.